

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2010

**recante modifica alla decisione 93/152/CEE che stabilisce i criteri di utilizzazione dei vaccini nell'ambito dei programmi di vaccinazione abituale contro la malattia di Newcastle**

[notificata con il numero C(2010) 7109]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/633/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova<sup>(1)</sup>, in particolare l'allegato III, punto 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 93/152/CEE della Commissione<sup>(2)</sup> stabilisce alcune norme riguardo l'utilizzazione dei vaccini nell'ambito dei programmi di vaccinazione abituale contro la malattia di Newcastle.
- (2) In particolare, tale decisione fissa i criteri che devono essere soddisfatti per quanto riguarda l'indice di patogenicità intracerebrale (IPIC) del ceppo di virus della malattia di Newcastle usato nei vaccini vivi attenuati e in quelli inattivati contro tale malattia.
- (3) La direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari<sup>(3)</sup>, stabilisce determinati requisiti per i medicinali veterinari ad azione immunologica, compresi i requisiti relativi alle prove di innocuità.
- (4) Alla luce dei progressi tecnici compiuti nella produzione di vaccini, in particolare per quanto riguarda le tecniche di inattivazione e i requisiti della direttiva 2001/82/CE e la Farmacopea europea, è dunque opportuno sopprimere

il requisito specifico, stabilito dall'articolo 1, lettera b) della decisione 93/152/CEE, concernente l'indice di patogenicità intracerebrale (IPIC) del ceppo di virus della malattia di Newcastle usato nei vaccini inattivati.

- (5) È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 93/152/CEE.
- (6) È opportuno stabilire per la presente decisione una data di applicazione che coincida con la data di applicazione del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione<sup>(4)</sup>, quale modificato dal regolamento (UE) n. 955/2010<sup>(5)</sup> che introduce analoghe modifiche per i criteri relativi ai vaccini inattivati contro la malattia di Newcastle utilizzati in paesi terzi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 1, la lettera b) della decisione 93/152/CEE, è soppressa.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° dicembre 2010.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2010.

*Per la Commissione*

John DALLI

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.<sup>(2)</sup> GU L 59 del 12.3.1993, pag. 35.<sup>(3)</sup> GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.<sup>(5)</sup> Cfr. pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.